

RIVISTA NOBILIARE

Anno I, numero 1, giugno-dicembre 2006

Publicazione riservata ai soci dell'*Accademia Araldica Nobiliare Italiana*
Periodico semestrale di Araldica, Genealogia, Diritto Nobiliare, Ordini Cavallereschi
Registrato presso il Tribunale di Firenze, n. 5523 del 4.10.2006

Direzione e redazione: Firenze, Viale Alessandro Volta 133, e-mail: rivistanobiliare@libero.it

Direttore responsabile: Conte Pierfrancesco Guelfi Camaiani

EDITORIALE

di Pierfrancesco Guelfi Camaiani

Finalmente vede la luce il primo numero della Rivista Nobiliare che uscirà inizialmente con cadenza semestrale e successivamente trimestrale. Essa si pone come organo informativo dell'attività dell'Accademia Araldica Nobiliare Italiana e come strumento di approfondimento delle materie dell'araldica, della genealogia, del diritto nobiliare e degli Ordini cavallereschi.

Rispetto alle analoghe pubblicazioni già presenti nel panorama italiano, essa intende distinguersi per semplicità di forma e contenuti. Ovviamente semplicità non significa superficialità: gli argomenti verranno trattati con la dovuta serietà e completezza, ma con il linguaggio più semplice possibile in modo da rendere la Rivista Nobiliare un periodico apprezzato anche dai neofiti. Proprio ad essi la Rivista Nobiliare vuole dimostrarsi particolarmente attenta, attraverso articoli che offrano loro le nozioni fondamentali relative ai temi trattati ed invitandoli, sin da subito, a sottoporre alla redazione le loro curiosità, i loro dubbi, o veri e propri quesiti, ai quali si darà risposta nei numeri successivi.

Qualcuno potrebbe chiedersi se questo sia il momento opportuno per una nuova pubblicazione che tratti di argomenti attinenti alla nobiltà. Ebbene, proprio in tale periodo nel quale alcuni fatti di cronaca hanno offuscato l'immagine di alcuni dei più alti rappresentanti della nobiltà italiana, ci pare necessario e opportuno, attraverso questa Rivista, riaffermare non solo le tradizioni legate alle famiglie nobili italiane, che non possono essere confuse con le vicende particolari di singoli individui, ma anche il valore culturale della nobiltà stessa.

Le materie dell'araldica, dei titoli nobiliari, della cavalleria, insieme a tutto ciò che si riferisce alla nobiltà, non possono essere ridotte dalla cronaca a semplici fatti di costume, in occasione di particolari eventi mondani o scandalistici, ma devono essere considerate nel loro originario prestigio attraverso trattazioni scientifiche che ne mettano in risalto la complessità, indice della loro antichissima origine. Nel corso dei secoli, esse sono state oggetto di una legislazione specifica, di una evoluzione dottrinale e giurisprudenziale di cui deve essere tramandata la memoria affinché esse siano tuttora apprezzate nel giusto valore.

Si consideri poi che, come vi sarà occasione di approfondire, vi sono aspetti relativi alle suddette materie che ancora oggi hanno rilievo giuridico. Si pensi, per esempio, al diritto alla cognomizzazione dei predicati nobiliari, sancito dalla XIV disposizione transitoria della Costituzione, alla registrazione dello stemma come marchio di fabbrica, all'autorizzazione all'uso delle onorificenze cavalleresche, ecc.

Dunque, pensiamo che la nobiltà meriti ancora molta attenzione.

TITOLI NOBILIARI E CORONE

di Gherardo Guelfi Camaiani

Per l'art. 3 del R.D. 7 giugno 1943, n. 651 (l'ultimo Ordinamento dello stato nobiliare italiano), i titoli nobiliari sono in ordine decrescente: *Principe, Duca* (titoli che nel precedente Ordinamento del 1929, art. 5, erano parificati; sul punto: MISTRUZZI DI FRISINGA, *Trattato di Diritto Nobiliare Italiano*, Giuffrè, Milano, 1961, vol. III, p. 252 e MARESCA, *Dei trattamenti dei titolati del Regno d'Italia*, in *Riv. Ar.*, 1954, p. 133), *Marchese, Conte, Visconte, Barone, Nobile*, nonché *Signore, Cavaliere Ereditario, Patrizio e Nobile* di determinate città. Per il secondo comma del medesimo articolo 3, a partire dal 1943, tali ultimi titoli non potevano essere più concessi ma soltanto riconosciuti agli aventi diritto se derivanti da antiche concessioni. In effetti i titoli di Signore e Cavaliere Ereditario (come anche quello di Visconte), non vennero mai conferiti dai Re d'Italia dopo l'unificazione.

Il titolo di **Principe** deriva dal *princeps* romano che significava il primo tra tutti. Pertanto fu dato ai Sovrani; da questi passò ai loro primogeniti ed ai successori al trono. "Assieme a questi personaggi di primissimo piano, i Re avevano investito anche altri del titolo di principe, seppur meno cospicui, come ad esempio i grandi feudatari dell'Impero di Alemagna, che si intitolarono Principi del Sacro Romano Impero. Così anche in Italia ove alcuni grandi feudatari ebbero il titolo principesco" (MISTRUZZI DI FRISINGA, *op. cit.* p. 112, nota 31). Secondo quanto dispone il R.D. 7 giugno 1943, n. 652 (l'ultimo Regolamento per la Consulta Araldica del Regno), a tale titolo, normalmente corrisponde una corona sormontata da otto foglie di acanto o fioroni d'oro di cui cinque visibili, sostenute da punte ed alternate da otto perle di cui quattro visibili (si veda il testo degli artt. 68-96 del R.D. 652/43 che prevedono, per

ciascun titolo, le corone normalmente usate e quelle diverse comunque tollerate).

Il titolo di **Duca** deriva dal *dux* dei romani, "i quali chiamavano così un capitano d'armata e davano l'onore del Ducato a coloro i quali si erano distinti nella milizia. Erano chiamati *duces* i governatori delle provincie. Questo uso proseguì anche sotto i Longobardi sino al punto che nel secolo sesto il Regno d'Italia fu diviso in trenta ducati e governato da trenta duchi (...). Intanto, sebbene la parola Duca indicasse a questo modo delle sovranità assolute, questo titolo venne conferito ad alcuni feudatari dei più eminenti; così in Italia – come altrove – il titolo di Duca cominciò a significare un feudatario di rango" (MISTRUZZI DI FRISINGA, *op. cit.*, p. 112, nota 32). La corona normale di Duca è cimata da otto fioroni d'oro di cui cinque visibili sostenuti da punte.

Il titolo di **Marchese** trae origine dal vocabolo *Marche* o *Marca*, tedesco, che significa territorio di confine ed i Longobardi usarono tale appellativo appunto per indicare coloro che erano incaricati di governare una provincia di confine. "Dopo la introduzione della feudalità cominciarono ad essere chiamati marchesi taluni feudatari i di cui feudi erano ai confini dello stato. In prosieguo di tempo non si fece più distinzione, nelle investiture feudali, fra marchesi e conti, pur essendo il marchesato ritenuto gerarchicamente superiore alla contea, né giocava più la situazione della vicinanza al confine" (MISTRUZZI DI FRISINGA, *op. cit.*, p. 112, nota 33). "Col passare dei tempi, acquistato il titolo marchionale un valore puramente araldico, furono erette in marchesati alcune terre che non erano affatto ai confini" (GUELFI CAMAIANI Piero, *Dizionario Araldico*, Manuali Hoepli, 1940, rist. Forni 1974, p. 357). La corona spettante al Marchese è cimata da quattro fioroni d'oro, tre visibili, sostenuti da punte ed alternati da dodici perle disposte tre a tre in quattro gruppi piramidali, due visibili.

Nel linguaggio feudale, il **Conte** era il possessore di un feudo al quale era annesso il corrispondente titolo onorifico. Per alcuni la parola deriva dal latino *comes*, che nei tempi bizantini indicava il grado di un ufficiale di corte o di un governatore di provincia; ovvero *comes* come compagno del Re, inviato da quest'ultimo a reggere città o territori con armati propri. Per altri (MISTRUZZI DI FRISINGA, *op. cit.*, p. 113, nota 34) essa deriva dalla voce *counts* o *countes* dei Normanni che indicava precisamente un feudatario. Quando il Conte doveva seguire l'esercito imperiale, lasciava altri al suo posto, onde il titolo posteriore di Visconte. La corona normale di Conte è cimata da sedici perle di cui nove visibili. La corona normale di Visconte è cimata da quattro grosse perle, tre visibili, sostenute da altrettante punte ed alternate da quattro piccole perle, due visibili, oppure da due punte d'oro. Il titolo di Conte Palatino era dato a "quel sommo dignitario, ministro e talora parente del Re il quale aveva carica e titolo di Conte e soprintendeva al supremo tribunale del regno; dato che i giudizi si tenevano presso il Palazzo del Re, questo Conte venne ad assumere l'aggettivo di Conte di Palazzo o Palatino (...). Oggi viene riconosciuto questo titolo ai discendenti di coloro che lo ebbero da Imperatori o Papi, e non dai loro delegati, o da altri Principi. Tutte le esclusioni sono in vigore per i discendenti di coloro che ebbero questo titolo personale per appartenenza a Collegi o perchè rivestiti *pro tempore* di un ufficio (...). Colla massima nobiliare del 21 febbraio 1915 ai Conti Palatini venne attribuita una corona formata del solito cerchio cimato da nove perle, tre alzate e sei ribassate" (GUELFI CAMAIANI P., *op. cit.*, pp. 162 e segg.).

Anche la parola **Barone** indicava un feudatario cui era annesso quel titolo e significava Signore con giurisdizione. "Nell'Italia meridionale la voce Barone è stata, in senso complessivo, usata per significare l'intero corpo dei feudatari del Regno, qualunque fossero i titoli di cui i feudatari medesimi erano onorati. Era quindi, colà, qualifica e non titolo (...). Appena nel secolo XIX il barone divenne titolo nobiliare nel Regno delle Due Sicilie. Come titolo nobiliare era conferito con preferenza nella Venezia Giulia e Tridentina, meno nelle altre regioni d'Italia" (MISTRUZZI DI FRISINGA, *op. cit.*, p. 113, nota 35). "Vi furono signori di provincia i quali non avendo prerogative feudali ottennero di essere infeudati sotto questo titolo delle terre che avevano in beneficio, ed anche di quelle che avevano in proprietà o di *franco allodio*, come in Sicilia, nella quale si ebbero anche investiture feudali sullo sfruttamento delle saline, delle tonnare, ecc., il che fece decadere di molto questo titolo" che viceversa in origine era importantissimo; "nel secolo XIII fu in tanto onore che fu preferito a quello di principe. Così Filippo conte di Savoia nobile barone e principe (1269), Alto barone Roberto duca di Borgogna (1272)" (GUELFI CAMAIANI P., *op. cit.*, p.

75). Ad esso compete normalmente una corona formata da un cerchio accollato da un filo di perle con sei giri in banda di cui tre visibili.

Il titolo di **Nobile** si pone nel gradino più basso della scala nobiliare e spetta inoltre agli insigniti di qualsiasi altro titolo. Ad esso corrisponde una corona cimata da otto perle, cinque visibili.

La corona normale di **Patrizio** è cimata da otto perle di cui cinque visibili, alternate da otto fioroni abbassati sul cerchio di cui cinque visibili. Per l'ARNONE (*Riv. Ar.*, 1946, p. 265), viceversa, sarebbero quattro i fioroni visibili; per il GUELFY CAMAIANI P. (*op. cit.*, p. 207) le famiglie insignite del patriziato "usavano e usano tuttora una corona simile a quella antica di Marchese meno le dodici perle che sono sostituite da quattro soltanto", risultando formata da quattro fioroni (tre visibili) alternati da altrettante perle (due visibili).

Il titolo di **Signore** serviva ad indicare genericamente i proprietari di terre non sottoposte a vincolo feudale e, soprattutto in Sicilia, era appoggiato su cariche ed altri benefici. "Nel Medioevo, si dava a chi era titolare di una Signoria feudale sia che questa fosse rappresentata da un territorio che da una carica amministrativa: es. i Signori di Giustizia, titolo che era conferito a chi amministrava la Giustizia; nel sec. XII era considerato un alto titolo, tanto che non era concesso ai vassalli nobili dei grandi Feudatari; il titolo di Signore è stato dunque usato sempre per indicare persona che esercitava potere o dominio (signoria) sugli altri; (...) nella legislazione italiana il titolo di Signore compare solo nell'Ordinamento nobiliare del 1929 in cui si dice che tale titolo è riconoscibile dal regio Governo, mentre era ignorato dai precedenti regolamenti; a ragione di ciò non esiste una corona ufficiale relativa al titolo di Signore, lacuna rilevata dal Guelfi Camaiani (il Conte Piero n.d.r.) secondo il quale (*op. cit.*, p. 494), però, andrebbe attribuito a tale titolo molto diffuso in Italia insieme a quello di *Consignore*, una corona simile a quella di Barone con minori ornamenti e cioè: un cerchio accollato da un filo di perle in banda (due visibili), il cerchio cimato da quattro grosse perle (tre visibili) sostenute dal cerchio o da punte; lo studioso citato è indotto ad attribuire detta corona poiché il Signore esercitava alcune funzioni baronali che a questi lo avvicinavano, per quanto riguarda la posizione nell'ordine dei titoli nobiliari per la stessa ragione esposta sopra dovrebbe immediatamente seguire il titolo di Barone" (MANTONICO SANTORO, in *Riv. Ar.*, 1977, risposta al quesito 1417). Il secondo comma dell'art. 3 del R.D. 651 del 1943 prevedeva la possibilità di ottenere il riconoscimento di tale titolo, se derivante da antiche concessioni. Non risulta invece nell'elenco di cui all'art. 3 il titolo di *Consignore*, come consorziato nel feudo, benchè ufficialmente riconosciuto dalla Consulta Araldica, per esempio, alla famiglia Morosini di San Stae, come riporta l'*Elenco Storico della Nobiltà italiana* edito dall'Ordine di Malta (sul punto: MISTRUZZI DI FRISINGA, *Trattato...cit.*, p. 209).

Il titolo trasmissibile di **Cavaliere** "veniva concesso in alcune regioni soggette alla Spagna (Lombardia, Sardegna, Sicilia) e dell'Austria, sia direttamente (Lombardo-Veneto, Venezia Giulia e Tridentina) che indirettamente (Ducati della Val Padana); esso spettava altresì agli ultrogeniti delle famiglie titolate del Piemonte" (MISTRUZZI DI FRISINGA, *op. cit.*, p. 209). La corona normale di Cavaliere ereditario è cimata da quattro perle di cui tre visibili.

Lo STUDIO ARALDICO GENEALOGICO GUELFY CAMAIANI

da più di un secolo offre i seguenti servizi: ricerca e riproduzione di Stemmi Araldici; Monografie Storico Araldiche sulla Casata; ricostruzione di Alberi Genealogici documentati; Aggiunzioni e Cambiamenti di Cognome; Cognomizzazioni di Predicati Nobiliari; Oggettistica con Stemma.

Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito: www.araldicaguelficamaiani.com oppure telefonare al n. 055570420 o scrivere all'indirizzo di Viale Alessandro Volta 133, 50131 Firenze, o all'e-mail: info@araldicaguelficamaiani.com

DELLE AGGIUNZIONI DI COGNOME

di Gherardo Guelfi Camaiani

Appare opportuno trattare questo argomento nell'ambito del Diritto Nobiliare perchè spesso, nella storia, importanti famiglie nobili si sono estinte in altre famiglie. Molte volte, ricostruendo l'albero genealogico di una Casata, si ha la prova di tali legami nobiliari. Per non disperdere tale patrimonio storico, l'ordinamento offre la possibilità di aggiungere al proprio uno o più cognomi dei propri ascendenti.

L'art. 153 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, come sostituito dall'art. 84 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, consente, infatti, a chiunque voglia aggiungere al proprio un altro cognome, di farne domanda al Ministro dell'Interno, esponendo le ragioni ed unendo, oltre all'atto di nascita, gli altri documenti che la giustificano. Tale domanda deve essere presentata al Prefetto della provincia in cui il richiedente ha la sua residenza. Il Prefetto, assunte le opportune informazioni sulla domanda, la trasmette con il suo

parere al Ministro. Questo se ritiene che la domanda meriti di essere presa in considerazione, autorizza il richiedente a fare affiggere dal messo comunale all'albo pretorio del Comune di nascita e di residenza del richiedente, il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni 30 consecutivi e deve risultare dalla relazione del responsabile, fatta in calce all'avviso. Il Ministro può eventualmente ordinare al richiedente che egli notifichi la domanda a determinate persone. Trascorsi 30 giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione senza che vi sia stata alcuna opposizione, il Ministro, ricevuta la prova dell'inserzione, dell'affissione e dell'eventuale notifica a persone determinate, autorizza, con proprio decreto, l'aggiunzione richiesta.

Come si può notare da questa breve analisi degli artt. 84 e seguenti del D.P.R. 396/00, il procedimento per aggiunta di cognome è ispirato alla maggiore pubblicità possibile della relativa domanda. In riferimento a tale elemento è opportuno domandarsi alla tutela di quali interessi esso sia posto e quando il Ministro dell'Interno possa non autorizzare l'aggiunzione richiesta. Secondo una impostazione restrittiva che ha prevalso fino a qualche tempo fa, il Ministero riteneva di accogliere solo quelle domande nelle quali il cognome da aggiungere fosse estinto almeno nella linea maschile. Negli ultimi anni, viceversa, si è affermata una impostazione più ampia soprattutto in virtù di alcune interessanti sentenze del Consiglio di Stato; organo questo presso il quale si può impugnare il diniego del Ministro, confermato dal T.A.R. competente.

In tema di cognome materno, per esempio, la terza sezione del Consiglio di Stato, con parere n. 1492 del 4 dicembre 1984 (in *Cons. Stato*, 1986, I, p. 1992), ha precisato che "gli articoli 153 e 155 R.D. 1238/39, non subordinano l'accoglimento delle domande di aggiunta alla circostanza che il cognome materno che si chiede di aggiungere sia in via di estinzione". Pertanto è illegittimo il provvedimento che respinga una domanda di aggiunta del cognome materno, presentata per ragioni di ordine affettivo e di convenienza economico sociale, con la sola motivazione dell'inesistenza del rischio di estinzione del cognome medesimo.

In un altro caso in cui il Ministro aveva negato l'aggiunta di un cognome perchè la sopravvivenza di quest'ultimo cognome era assicurata dall'esistenza di un discendente, il Consiglio di Stato con sentenza n. 615 del 3 giugno 1997 (in *Giust. Civ.*, 1998, I, p. 1746) ha accolto la domanda del richiedente rilevando che non si deve tener conto solo dell'interesse pubblico che consiste nel far sì che i cognomi siano tendenzialmente stabili nel tempo, sì da poter assolvere alla loro funzione di identificazione della persona, ma anche le ragioni del privato devono essere opportunamente considerate; e possono essere ragioni basate sulle esigenze più svariate: morali, economiche, familiari, affettive. Questo anche perchè "l'aggiunta di ulteriori cognomi non incide negativamente sulla identificazione della persona nel contesto sociale e non ingenera pericolo di confusione, mantenendo comunque il soggetto anche l'originario cognome".

Il Consiglio di Stato già con il citato parere n. 1492 del 1984, aveva precisato che il Regio Decreto del 1939 "non subordina l'accoglimento delle domande di aggiunta alla circostanza che i cognomi che si chiede di inserire siano in via di estinzione"; è quindi perfettamente legittimo chiedere di aggiungere anche un cognome la cui sopravvivenza venga assicurata in ogni caso da un altro discendente, a meno che quest'ultimo non si opponga con specifico atto notificato al Ministro nell'ambito della procedura sopra descritta. Tale opposizione potrà essere presentata nelle ipotesi in cui l'aggiunzione possa produrre una possibile confusione tra i soggetti ovvero comunque un nocumento all'opponente.

Considerando l'attuale giurisprudenza, rimane impossibile, tuttavia, l'anteposizione del nuovo cognome, che si chiede di aggiungere, all'originario: esclusione che si giustifica con l'esigenza di stabilità dei cognomi al fine di una agevole e certa identificazione della persona (in tal senso: *Cons. Stato*, sez. IV, 6 marzo 1995, n. 145, in *Foro Amm.*, 1995, p. 557).

GLI ORDINI CAVALLERESCHI RELIGIOSI

di Gherardo Guelfi Camaiani

Storicamente gli Ordini di cavalleria religiosi, o dei monaci in armi, costituivano delle vere e proprie Religioni nel senso del diritto canonico: erano cioè delle associazioni approvate dall'Autorità ecclesiastica, i cui membri pronunciavano voti pubblici di obbedienza, castità e povertà ed erano sottoposti a regole monastiche (Sant'Agostino, San Benedetto, San Basilio).

Essi sorsero per soddisfare esigenze diverse come per esempio mantenere le posizioni conquistate in Terra Santa, difendere e custodire il Santo Sepolcro e gli altri Luoghi Santi, proteggere i pellegrini che si recavano in Terra Santa, aver cura di quelli che rimanevano feriti o ammalati, ricercare e liberare i cristiani ridotti in schiavitù dagli infedeli.

Il loro patrimonio era costituito sia da beni donati all'Ordine dagli stessi cavalieri, sia da beni donati da terzi per ottenere indulgenze, sia dal ricavato di occupazioni territoriali e prede belliche. I beni ceduti all'Ordine dai nuovi cavalieri erano le cosiddette commende, di giuspatronato e di

collazione. Le prime costituivano delle donazioni di beni la cui proprietà passava all'Ordine e l'usufrutto rimaneva in godimento del cavaliere; alla morte del cavaliere l'usufrutto si trasmetteva ai familiari se appartenenti all'Ordine; i beni passavano in libera proprietà dell'Ordine solo una volta estinta la discendenza. Viceversa, le commende di collazione, costituivano delle donazioni di beni che passavano immediatamente in libera proprietà dell'Ordine.

Tra gli Ordini religiosi creati in Terra Santa, possiamo elencare: l'Ordine dei Santi Cosma e Damiano, nato intorno al 1024-1027; l'Ordine di San Biagio; l'Ordine di Santa Caterina, 1063; l'Ordine della Crociata, 1095; l'Ordine degli Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme, 1048; l'Ordine Teutonico, fondato da Federico Barbarossa nel 1198 che riuniva Cavalieri di lingua tedesca; l'Ordine di San Gedeone, fondato dal nipote del Barbarossa, Federico II verso il 1228; l'Ordine di Motoje o di Montfranc o del Truscillo; l'Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme; l'Ordine di San Tommaso d'Acri, sorto nel XII sec. in Siria; l'Ordine di San Lazzaro, creato per curare i lebbrosi, protetto ed aiutato dai Pontefici sin dal 1227; l'Ordine dei Templari.

Tra gli Ordini Religiosi fondati in Europa, in Spagna, dove forte era l'esigenza di difendere la cristianità ed i territori contro le invasioni dei Mori, possiamo ricordare: l'Ordine di Calatrava, fondato nel 1158 dal Re di Castiglia; l'Ordine di Alcantara, 1176; l'Ordine di San Benedetto d'Aviz, fondato nel 1162 dal Re Alfonso Enrico; l'Ordine di San Giacomo della Spada, 1175; l'Ordine di San Giorgio di Alfama, 1201; l'Ordine della Beata Vergine della Misericordia o della Mercede per la redenzione degli schiavi, 1218; l'Ordine di Montesa, istituito nel 1317 dal Re Alfonso d'Aragona. In Portogallo si ebbe l'Ordine del Cristo, fondato nel 1318 dal Re Dionigi I, che riprese le decorazioni dell'Ordine dei Templari. In Francia, l'Ordine dello Spirito Santo di Montpellier, fondato nel 1198. In Italia possiamo ricordare l'Ordine degli Ospitalieri di Altopascio e, molto dopo, l'Ordine di San Maurizio, creato da Amedeo VIII nel Monastero di Ripaglia il 16 ottobre 1434 (poi fuso nel 1572 con quello Ospitaliero di San Lazzaro di Gerusalemme di cui il Duca Emanuele Filiberto era divenuto Gran Maestro) e l'Ordine di Santo Stefano Papa e Martire, creato dal Granduca Cosimo I, in ricordo della vittoria riportata dai fiorentini sui francesi il 2 agosto 1554, giorno di Santo Stefano, a Marciano.

Nei prossimi numeri sarà illustrata la storia di alcuni dei più importanti Ordini Cavallereschi.

L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELLE ONORIFICENZE CAVALLERESCHE

di Gherardo Guelfi Camaiani

Gli artt. 7 e 8 della legge 3 marzo 1951, n. 178 (in Gazz. Uff., 30 marzo, n. 73) stabiliscono quanto segue.

"I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri (ora con decreto del Ministro degli Esteri, per effetto dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13). I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa sino ad € 1.291,14 (la sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689 e l'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, l. 689/1981 cit.). L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti. Nulla è parimente innovato alle norme in vigore per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta".

"Salvo quanto è disposto dall'art. 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da € 645,57 a € 1.291,14 (la misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689; la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma l. 689/1981 cit.). Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, anche se conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da € 129,11 a € 903,80 (la sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689; l'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, l. 689/1981 cit.). La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice penale. Le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano anche quando il conferimento delle onorificenze, decorazioni o distinzioni sia avvenuto all'estero".

Mentre il conferimento delle onorificenze nazionali è regolato dalle leggi istitutive dei vari Ordini cavallereschi della Repubblica e per il loro uso non è necessaria alcuna autorizzazione, bastando il fatto del conferimento, il conferimento e l'uso delle onorificenze cavalleresche diverse da quelle nazionali è regolato dalla legge 3 marzo 1951, n. 178.

L'art. 7 di tale legge, oltre alla categoria degli Ordini cavallereschi esteri, ne prevede un'altra, quella degli Ordini "non nazionali" (che verrà definita in un successivo articolo su questa Rivista). Se un Ordine è definibile come "non nazionale", esso rientrerà nell'ambito della disciplina di cui all'art. 7; se invece non può essere definito come tale, esso sarà da considerarsi come un ente od un'associazione privata, ricadente nell'ambito di applicazione dell'art. 8.

La categoria degli Ordini "non nazionali" di cui all'art. 7, si pone quindi in netta contrapposizione con quella costituita dagli "enti, associazioni o privati" di cui all'art. 8. Infatti, mentre gli Ordini cavallereschi definibili come "non nazionali" (come gli Ordini appartenenti a Stati esteri) possono legittimamente conferire onorificenze che possono essere portate nel territorio della Repubblica da cittadini italiani, previa autorizzazione all'uso loro rilasciata dal Ministro degli Esteri, gli Ordini cavallereschi non definibili come "non nazionali" non possono conferire onorificenze e quelle eventualmente conferite non sono portabili in nessun caso da parte di cittadini italiani nel territorio della Repubblica; il conferimento di onorificenze da parte di tali soggetti è vietato dalla legge (art. 8) e nessuna autorizzazione potrà mai essere concessa per l'uso delle onorificenze eventualmente da essi conferite.

Ciò premesso, dunque, i cittadini italiani possono liberamente accettare onorificenze cavalleresche, ma se intendono farne uso devono chiedere l'autorizzazione all'uso con domanda rivolta al Ministero degli Affari Esteri.

Il rilascio dell'autorizzazione è un atto assolutamente discrezionale dell'Amministrazione; esso dipende dalla verifica della sussistenza di presupposti sia di carattere oggettivo, legati alla qualità dell'Ordine, sia di carattere soggettivo, legati alla qualità dell'insignito.

Pur sussistendo in astratto i presupposti oggettivi per la concessione dell'autorizzazione all'uso, trattandosi di onorificenza che in concreto può essere autorizzata -- trattandosi di Ordine estero o che può essere definito come "non nazionale" -- nell'emanazione del provvedimento l'Amministrazione deve valutare anche la presenza dei presupposti soggettivi per il suo rilascio, riguardanti la persona dell'insignito. Dovrà essere preventivamente accertata la moralità della persona, come è richiesto per le onorificenze della Repubblica, e bisognerà valutare se l'onorificenza sia adeguata allo *status* del soggetto e tenere presente anche quali altre onorificenze egli abbia ricevuto.

In altre parole, il Ministro (e prima il Presidente della Repubblica) è assolutamente libero nel valutare se concedere o negare l'autorizzazione, tenendo conto di varie circostanze relative non solo alla qualità dell'Ordine e dei rapporti politici e diplomatici con l'Ordine stesso o con lo Stato estero che ha concesso l'onorificenza, ma anche alla persona dell'insignito, come le sue qualità morali, le sue benemerienze sociali, la sua posizione sociale. La valutazione di tutti questi elementi è assolutamente discrezionale e non viene espressa, "poichè il provvedimento, affermativo o negativo, non richiede né in realtà comporta mai alcuna motivazione. Ciò spiega meglio il perchè contro di esso non sia esperibile nessun reclamo né in via amministrativa né davanti alla Autorità giudiziaria" (FURNO', *Ordini equestri non nazionali*, Art. 7 legge 3 marzo 1951, n. 178, in Riv. Pen., 1961, p. 59). In caso di diniego, la domanda potrà essere tuttavia reiterata, dato che con il tempo possono mutare le ragioni -- sia oggettive che soggettive -- che determinarono il precedente diniego.

La domanda dovrà essere corredata: dal diploma originale di concessione o copia autentica dello stesso, dalla copia autentica di iscrizione all'Ordine e dalla ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa prescritta per ciascun grado. I membri del Governo potranno inviare la loro domanda direttamente al Ministero, mentre i funzionari dello Stato ed i militari la trasmetteranno per il tramite dell'Amministrazione alla quale appartengono, con dispensa dal presentare la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa. Il Servizio del Cerimoniale istruirà la domanda e, se l'istruttoria darà esito positivo, con riferimento all'esame dei presupposti sia oggettivi che soggettivi, promuoverà la concessione dell'autorizzazione. Detta autorizzazione -- che per effetto dell'art. 2, legge 12 gennaio 1991, n. 13, non ha più la forma del decreto Presidente della Repubblica, ma quella del decreto del Ministro degli Esteri -- ha la funzione di parificare le onorificenze "non nazionali" ed estere a quelle italiane, permettendo all'insignito un uso pieno delle medesime.

Disposizioni particolari sono dettate per quanto riguarda l'autorizzazione all'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede, dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro e del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Per il terzo comma dell'art. 7, legge 178 del 1951, "l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti", cioè dall'art. 41 del Concordato e dall'art. 2 del R.D. 10 luglio 1930, n. 974. L'art. 41 del Concordato Lateranense prevede l'obbligo per lo stato italiano di autorizzarne l'uso mediante la semplice registrazione dell'atto di nomina, da

farsi su presentazione dell'atto stesso e domanda dell'interessato. Per l'art. 2 del R.D. 974 del 1930 l'autorizzazione all'uso deve essere obbligatoriamente accordata, salvo il controllo, da parte delle autorità italiane, della mera regolarità formale dell'atto di concessione, con esclusione di qualsiasi indagine sulla persona dell'insignito e sui motivi del conferimento; dunque, per le onorificenze pontificie, l'autorizzazione all'uso è un atto dovuto e per esse un vero e proprio atto discrezionale di autorizzazione non è ammissibile (in tal senso: BISCOTTINI, *La rilevanza delle distinzioni nobiliari e cavalleresche straniere*, in *Dir. Intern.*, 1961, p. 200, e FRANCO, *Onorificenze*, voce in *Enc. del Diritto*, Giuffrè, Milano, 1981, p. 226). Per tali Ordini l'autorizzazione dovrà essere promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per il quarto comma del medesimo art. 7, "nulla è parimenti innovato alle norme in vigore per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta". Tale Ordine è l'unico riconosciuto come soggetto di diritto internazionale; l'uso delle relative onorificenze, decorazioni e distinzioni rimane regolato dalle norme in vigore, cioè da specifici Trattati di diritto internazionale che non prevedono l'obbligo di alcuna autorizzazione all'uso. Dunque, le onorificenze dell'Ordine di Malta "sono del tutto equiparate a quelle degli Ordini nazionali, e per esse, quindi, non è addirittura prevista alcuna specie di autorizzazione all'uso"; l'atto di conferimento dell'onorificenza è ammesso a produrre direttamente nel nostro ordinamento le conseguenze a cui è diretto, "senza necessità di un intervento delle autorità italiane" (FRANCO, *op. cit.*, p. 229).

Tali disposizioni risultano confermate dal Consiglio di Stato con il parere 1869 del 26 novembre 1981 (sez. I, in *Cons. Stato*, 1982, pp. 1052 e segg), nel quale si legge che: "a seguito dell'entrata in vigore della legge 3 marzo 1951 n. 178, è vietato in Italia il conferimento di onorificenze o distinzioni cavalleresche nazionali diverse da quelle al merito della Repubblica e quelle estere - statuali o non statuali - possono essere usate da cittadini italiani nel territorio della Repubblica solo se autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, eccezion fatta per le onorificenze, decorazioni e distinzioni della Santa Sede, dell'ordine equestre del Santo Sepolcro e del Sovrano Militare Ordine di Malta, il cui uso continua ad essere regolato dalle rispettive disposizioni".

Per quanto riguarda poi gli appartenenti alle Forze Armate, ai Corpi Armati dello Stato e per gli assimilati al personale militare, è necessario fare riferimento al Regolamento per la Disciplina delle Uniformi, edito dallo Stato Maggiore della Difesa nel 2002. Tale Regolamento, dopo aver precisato all'art. 51 cosa siano le decorazioni e cosa i distintivi, all'art. 57 indica gli adempimenti che il militare, insignito di decorazioni cavalleresche non nazionali, deve compiere per ottenere l'autorizzazione all'uso: la richiesta di autorizzazione, ex art. 7, legge 178 del 1951, va inoltrata per via gerarchica al gabinetto del Ministro da cui il militare dipende che la trasmetterà al Ministero degli Affari Esteri. L'autorizzazione, se concessa, verrà registrata dallo stesso Ministero e, a richiesta dell'interessato, la decorazione potrà quindi essere trascritta a matricola. Una volta trascritta a matricola, l'uso della decorazione cavalleresca non nazionale e dei relativi nastrini, sarà obbligatorio in ogni circostanza. In base all'art. 58 le decorazioni rilasciate dallo S.M.O.M. non necessitano di autorizzazione; per quelle della Santa Sede e dell'Ordine del Santo Sepolcro, l'autorizzazione deve essere richiesta ai sensi del R.D. 974 del 1930.

In conclusione, dunque, l'insignito di una onorificenza diversa da quelle della Repubblica italiana o del S.M.O.M. -- per il cui uso non è necessaria alcuna autorizzazione -- se vuole usarla, deve chiedere l'autorizzazione all'uso al Ministro degli Esteri. In caso di uso senza autorizzazione, la condotta sarà punibile ai sensi dell'art. 7 ovvero ai sensi dell'art. 8, rispettivamente a seconda che l'Ordine che ha conferito l'onorificenza sia da considerarsi o non sia da considerarsi come Ordine estero o "non nazionale" (per una più ampia trattazione dell'argomento riguardante gli illeciti relativi al conferimento ed all'uso delle onorificenze cavalleresche, si rimanda ad un prossimo articolo su questa Rivista).

Gli articoli contenuti nel presente numero della *Rivista Nobiliare* sono stati curati dal nostro consocio **Avvocato GHERARDO GUELFI CAMAIANI**. Per qualsiasi ulteriore informazione riguardante gli argomenti trattati, è possibile contattarlo telefonando al numero **3496362907**, oppure scrivendo alla redazione.

NOTIZIARIO

L'Accademia Araldica Nobiliare Italiana si propone: di riunire gli studiosi di araldica, genealogia e diritto nobiliare, al fine di favorire lo scambio di idee, di informazioni e notizie; di sviluppare gli studi araldici, genealogici e di diritto nobiliare, promuovendo la pubblicazione di monografie, libri e articoli anche attraverso il proprio periodico denominato *Rivista Nobiliare*; di raccogliere e conservare nel proprio archivio e nella propria biblioteca documenti e pubblicazioni in materia araldica, genealogica

e nobiliare e sulla storia delle famiglie nobili italiane; di promuovere periodiche riunioni dei Soci, pubblici dibattiti, conferenze e convegni sugli argomenti riguardanti l'araldica, la genealogia ed il diritto nobiliare; di corrispondere con analoghe istituzioni estere e far conoscere quanto si fa in Italia nel campo di tali studi; di tenere un *Registro della Nobiltà Italiana* e un *Registro degli Stemmi Gentilizi*. Come è noto, nell'attuale ordinamento repubblicano non vi è un organo statale deputato alla tenuta di Elenchi nobiliari. Si è pensato, quindi, di istituire un *Registro della Nobiltà Italiana* ed un *Registro degli Stemmi Gentilizi*. Tali organismi si propongono di censire e raccogliere in appositi Elenchi nazionali le famiglie in possesso di uno stemma gentilizio e le famiglie nobili italiane. Le famiglie iscritte in tali Registri, figureranno nel *Blasonario Generale Italiano* e nell'*Elenco dei Titolati Italiani* di prossima pubblicazione.

Diamo quindi il benvenuto come nuovi soci effettivi dell'*Accademia Araldica Nobiliare Italiana*, ai Signori: Avvocato **Gaetano Braghò** (Milano); Dottor **Maurizio Bucaioni** (Roma); Com.te **Fabrizio Gaetani Brancadori**, Nobile di Tolentino (Civitanova Marche); Marchese Ingegnere **Davide Daniele Gamba** (Biella); **Matteo Gambin** (Stienta); **Anna Maria Granai** (Marina di Carrara); Professore Dottor **Enrico De Grandis**, Marchese di Montevile (Perugia); Dottor **Riccardo Masserano** (Genova); N.U. **Enrico Menenti** (Frosinone); Dottor Ingegnere **Andrea Presempi** (Bologna); **Matilde Stanzione** (Busto Garolfo); N.U. Dottor **Giovanni Tinto** (Aversa); Barone Commendatore O.M.R.I. Avvocato **Francesco Saverio Vetere**, Segretario Generale Unione Stampa Periodica Italiana (Roma).

Sono stati iscritti nel *Registro degli Stemmi Gentilizi*: lo stemma del Signor **Massimo Bindella** (Perugia), così blasonato: "d'azzurro, alla fascia di rosso, accompagnata in capo e in punta da un giglio dello stesso"; lo stemma del Dottor **Luciano Bressi** (Milano), così blasonato: "d'oro, alla fascia d'azzurro, caricata di tre stelle di otto raggi del campo, ed accompagnata in capo da un'aquila di nero, ed in punta da un drago alato a due zampe di verde, crestato e barbato di rosso", cimiero: un'aquila nascente di nero; lo stemma del Dottor **Maurizio Bucaioni** (Roma), così blasonato: "d'azzurro, al leone d'oro; col capo d'azzurro, sostenuto da una divisa di rosso, e caricato di tre stelle di sei raggi d'oro, poste in fascia"; lo stemma del Professore Dottor **Enrico De Grandis**, Marchese di Montevile (Perugia), così blasonato: "partito: nel 1° inquartato; al 1° e 4° d'azzurro, al leone d'oro; al 2° e 3° d'oro, all'aquila spiegata di nero, coronata del campo; nel 2° d'azzurro, all'albero al naturale, piantato sopra una campagna di verde e sinistrato da un leone d'oro controrampante al tronco dell'albero", cimiero: un'aquila nascente di nero e coronata d'oro; lo stemma del Signor **Achille Destri** (Vescovato), così blasonato: "di rosso, cancellato d'oro"; lo stemma del Com.te **Fabrizio Gaetani Brancadori**, Nobile di Tolentino (Civitanova Marche), così blasonato: "partito: nel 1° d'oro alla gemella ondata d'azzurro posta in banda (Gaetani); nel 2° di rosso al leone rampante d'oro e poggiate con la zampa destra su una cornucopia d'oro e tenente nella zampa destra una spada e nella sinistra una bilancia, il tutto d'argento (Brancadori)", motto: *iustitia et fortitudo*; lo stemma del Signor **Matteo Gambin** (Stienta), così blasonato: "di rosso, ad una gamba d'oro; col capo d'azzurro, caricato di tre stelle di sei raggi d'oro, ordinate in fascia"; lo stemma del N.U. **Enrico Menenti** (Frosinone), così blasonato: "spaccato: nel 1° d'azzurro, a tre gigli d'oro divisi da due verghette di rosso; nel 2° d'oro, a tre rose di rosso"; lo stemma del Dottor Ingegnere **Andrea Presempi** (Bologna), così blasonato: "d'argento, al destrochero di carnagione, vestito di rosso, impugnante tre rose di rosso, gambute e fogliate di verde; col capo d'oro, all'aquila di nero"; lo stemma del N.U. **Pasquale Scazzariello** (Stoccarda), così blasonato: "d'azzurro a tre fasce d'argento con la banda di rosso attraversante sul tutto"; lo stemma del Rev. Don **Sabatino Sciorio** (Cancello Arnone), così blasonato: "d'azzurro, alla torre d'argento, terrazzata di verde, ed accostata da due stelle d'oro"; lo stemma della Signora **Matilde Stanzione** (Busto Garolfo), così blasonato: "spaccato d'oro e di rosso, alla fascia d'azzurro attraversante, il 1° caricato da un'aquila di nero, coronata del campo"; lo stemma del N.U. Dottor **Giovanni Tinto** (Aversa), così blasonato: "inquartato: nel 1° d'azzurro, all'aquila di nero, uscente dalla partizione e fissante un sole d'oro posto nel cantone destro del capo; nel 2° d'azzurro, alla torre d'argento, accompagnata nel cantone destro del capo da una stella di otto raggi d'oro; nel 3° d'azzurro, al leone di rosso, tenente con le branche anteriori tre spighe d'oro; nel 4° di rosso, a tre bande d'oro; col capo d'azzurro, caricato di un bue al naturale"; lo stemma del Barone, Commendatore O.M.R.I., Avvocato **Francesco Saverio Vetere**, Segretario Generale U.S.P.I. (Roma), così blasonato. "d'oro alla fascia di rosso accompagnata in capo da quattro stelle d'argento disposte 2, 2 ed in punta da un vecchio castello accostato da un vecchio albero di ulivo, il tutto al naturale".

Infine, si rende noto che da parte del Comitato Esecutivo dell'Accademia è in corso l'esame delle domande presentate da alcuni soci dirette ad ottenere l'iscrizione delle loro famiglie nel *Registro della Nobiltà Italiana*, del cui esito daremo conto nel prossimo numero.

PER ASSOCIARSI

ALL'ACCADEMIA ARALDICA NOBILIARE ITALIANA E PER RICEVERE LA RIVISTA NOBILIARE

si prega di rivolgersi alla Segreteria: **Viale Alessandro Volta 133, 50131 Firenze**; e-mail rivistanobiliare@libero.it; tel. 3388373349.